

Estratto del patto parasociale comunicato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni (“T.U.F.”) e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

GIAN MARCO MORATTI S.a.p.A. di Gian Marco Moratti

Sede in Milano, Foro Buonaparte 69

Capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08379580965

Le società Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti (“**GMM S.a.p.A.**”) e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti (“**MM S.a.p.A.**”) hanno sottoscritto in data 1° ottobre 2013 un patto parasociale relativo alle azioni da ciascuna di esse rispettivamente detenute in Saras S.p.A., avente ad oggetto, tra l’altro, la nomina degli organi sociali di Saras S.p.A., l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti di Saras S.p.A. e un obbligo reciproco di intrasferibilità delle azioni di Saras S.p.A. detenute rispettivamente da ciascuna delle suddette società (il “**Patto Saras**”).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto parasociale

Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, società di diritto italiano con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in S.S. Sulcitana 195 Km 19, 09018 Sarroch (Cagliari), con direzione generale e sede amministrativa in Galleria de Cristoforis 1, 20122 – Milano, capitale sociale di Euro 54.629.667,00 i.v., suddiviso in n. 951.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale (“**Saras**”).

2. Strumenti finanziari oggetto del patto parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale.

Il Patto Saras ha ad oggetto tutte le azioni Saras detenute rispettivamente da GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. (le “**Parti**”), rappresentanti rispettivamente il 25,01% del capitale sociale di Saras e, in aggregato, il 50,02% del capitale sociale di Saras. Inoltre, GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. si sono altresì impegnate a conferire nel Patto Saras tutte le azioni Saras che dovessero essere successivamente detenute da GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A.

3. Soggetti aderenti all'accordo

Sono Parti del Patto Saras: (i) Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti, società in accomandita con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69; titolare di n. 237.854.559 azioni Saras, rappresentanti il 25,01% del capitale sociale di Saras (e il 50% delle azioni sindacate), e (ii) Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società in accomandita per azioni con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69, titolare di n. 237.854.558 azioni Saras, rappresentanti il 25,01% del capitale sociale di Saras (e il 50% delle azioni sindacate).

Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 93 del T.U.F. nessun soggetto ha diritto di esercitare singolarmente il controllo sull'emittente. Il controllo sull'emittente è pertanto esercitato congiuntamente dalle Parti per mezzo del Patto Saras.

4. Contenuto del patto parasociale.

4.1 Nomina degli organi sociali di Saras

4.1.1 Le Parti faranno quanto in loro potere affinché il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sia pari a dodici e si impegnano a presentare, e votare nelle assemblee degli azionisti di Saras che saranno convocate per la nomina delle cariche sociali, una lista di candidati alla nomina a componenti del consiglio di amministrazione della Società in cui la metà dei candidati dovrà essere designata da GMM S.a.p.A. e l'altra metà dei candidati dovrà essere designata da MM S.a.p.A.

4.1.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare nelle assemblee degli azionisti di Saras che saranno convocate per la nomina delle cariche sociali una lista di candidati alla nomina a componenti del collegio sindacale della Società composta come segue: per la prima elezione successiva alla data di efficacia, GMM S.a.p.A. designerà il candidato n. 1 della lista per i sindaci effettivi e il candidato n. 2 della lista per i sindaci supplenti, mentre MM S.a.p.A. designerà i candidati n. 2 e n. 3 della lista per i sindaci effettivi e il candidato n. 1 della lista per i sindaci supplenti. Tali diritti di designazione saranno invertiti tra GMM S.a.p.A. e MM S.a.p.A. per la successiva elezione dei membri del collegio sindacale della Società e la stessa alternanza proseguirà per le elezioni che seguiranno.

4.1.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque ragione, di un amministratore eletto dalla lista presentata ai sensi del patto parasociale, le Parti faranno in modo che, sia in ipotesi di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in ipotesi di conferma o sostituzione mediante delibera dell'assemblea, il componente del consiglio di amministrazione cooptato, nominato o confermato sia designato dalla Parte che aveva designato l'amministratore cessato

dalla carica.

4.2 Esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti di Saras

4.2.1 Le Parti si impegnano a riunirsi preventivamente al fine di esaminare e discutere gli argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo per le deliberazioni in merito alla nomina delle cariche sociali.

4.2.2 Le Parti si consulteranno in buona fede al fine di concordare una indicazione di voto su ciascuna materia posta all'ordine del giorno della successiva assemblea di Saras. Ad esito delle consultazioni, le Parti impartiranno al segretario del Patto Saras le indicazioni di voto concordate, conferendogli le rispettive deleghe di voto.

4.2.3 Nel caso in cui le Parti non trovino un accordo sulle indicazioni di voto circa uno o più argomenti all'ordine del giorno, il Segretario (come di seguito definito) del Patto Saras dovrà astenersi dal voto rispetto a tali argomenti nell'assemblea di Saras. Qualora le Parti non trovino un accordo sulle indicazioni di voto per nessuno dei punti all'ordine del giorno, la delega di voto al Segretario (come di seguito definito) del Patto Saras per la relativa assemblea si intenderà revocata ed entrambe le Parti si asterranno dal partecipare alla medesima.

4.3 Divieto di Trasferimento

Le Parti si sono impegnate a non trasferire le rispettive azioni Saras e i diritti da esse derivanti o ad esse relativi conferiti al Patto Saras. Le Parti hanno concordato che il termine "trasferimento" (e ogni altro correlato termine della medesima radice) comprenda, tra l'altro, qualsivoglia operazione di alienazione o altro negozio o atto *inter vivos* di qualunque natura, a titolo gratuito od oneroso, che abbia per oggetto o per effetto, diretto o indiretto, l'attribuzione, la titolarità o il trasferimento a soggetti che non siano le Parti di azioni di azioni Saras o diritti da esse derivanti o ad esse relativi.

4.4 Acquisto e sottoscrizione di azioni Saras

Nessuna delle Parti potrà divenire titolare di azioni Saras in aggiunta alle rispettive azioni Saras detenute alla data di sottoscrizione del Patto Saras senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo nei casi di sottoscrizione di aumenti di capitale, anche a titolo gratuito, fermo restando che le Parti non potranno acquistare azioni Saras e/o diritti da esse derivanti o ad esse relativi ovvero stipulare qualsiasi altro negozio o atto *inter vivos* di qualunque natura, a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi altro negozio che abbia, direttamente o indirettamente per oggetto o un effetto su azioni Saras e/o sui diritti da esse derivanti o ad esse relativi o che possa comportare l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

5. Durata e rinnovo del patto parasociale.

Il Patto Saras avrà efficacia e durata fino alla scadenza del terzo anno a far tempo dalla data di efficacia della Scissione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni qualora almeno sei mesi prima della scadenza originaria o di alcuna delle scadenze successive nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra in forma scritta la propria intenzione di non rinnovare il Patto Saras.

6. Tipologia di patto parasociale.

Il Patto Saras può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122, comma quinto, lettere a) e b) del T.U.F.

7. Deposito del patto parasociale.

Il Patto Saras è oggetto di comunicazione alla Consob è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari in data 2 ottobre 2013 al n. PRA 56118/2013.

8. Altre informazioni.

8.1 Il Patto Saras prevede l'istituzione di un segretario (il “**Segretario**”) per il suo funzionamento. Il Segretario del Patto Saras resterà in carica per la durata del Patto Saras o fino a revoca congiunta delle Parti.

8.2 Il Patto Saras non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al Patto Saras.